

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INNOCENZI, COVA, CAVANNA SCIREA, BURANI PROCACCINI,
VIGEVANO, STRIK LIEVERS, CIPRIANI, APREA, MATRANGA,
DELLA VALLE, CHIESA, CHERIO, CECCHI, FONNESU, CACCAVALE,
GODINO, LEONARDELLI**

Norme per potenziare l'attività della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi in favore degli studenti non vedenti

Presentata il 7 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, fu fondata il 23 febbraio del 1921 per opera degli stessi grandi pionieri che, quattro mesi innanzi, avevano dato vita all'Unione italiana ciechi, quasi a testimoniare che il problema relativo alla trasformazione degli istituti per ciechi in enti di istruzione fu avvertito dai maggiori e più autorevoli rappresentanti dei non vedenti fin dagli albori della loro più prestigiosa associazione.

La trasformazione degli istituti avvenne tra il 1924 e il 1928. La Federazione venne eretta in ente morale con regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, ed avviò, da allora, l'opera di coordinamento delle istituzioni, recando un contributo fondamentale all'educazione dei ragazzi ciechi. Il primo sta-

tuto fu approvato con regio decreto 28 luglio 1939, n. 1437. Il nuovo statuto è stato approvato con il nuovo statuto ministeriale del 20 maggio 1991.

La Federazione, che ha avuto la sua prima sede a Firenze, ha oggi la sede centrale a Roma e può istituire sedi decentrate per l'assolvimento dei propri specifici compiti, in relazione ai tempi ed alle particolari modalità di intervento promozionale. A tal fine essa può utilizzare le strutture degli enti federati.

Di fronte alle grandi trasformazioni verificatesi in ordine all'istruzione dei ragazzi non vedenti (disattivazione della maggior parte delle scuole speciali ed inserimento in quelle comuni), di fronte alla capillarizzazione sul territorio degli inter-

locutori istituzionalmente preposti, a favorire l'integrazione scolastica (enti locali, unità sanitarie locali, organizzazioni scolastiche) diventa particolarmente indifferibile ed essenziale andare a costruire poli specializzati di riferimento e di servizio di tutti i soggetti interessati all'integrazione scolastica dei minorati della vista.

È in questa ottica che si prefigura la costituzione, presso la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di un Centro di ricerca e documentazione tiflogica e di un Centro scientifico per la produzione e la distribuzione del materiale didattico.

Il primo Centro avrà il compito di raccogliere, coordinare e canalizzare i più significativi contributi culturali e sperimentali concernenti la pedagogia, la didattica, la mobilità, l'orientamento e tutte le discipline ad esse collegate riguardanti ragazzi ciechi. Il Centro provvederà, altresì, alla produzione di idoneo materiale documentativo circa le fonti, i contenuti ed i risultati dei suddetti contributi culturali e sperimentali.

Con il secondo Centro si mira a superare un diffuso empirismo ed una non giovevole approssimazione nella produzione e distribuzione di materiali e sussidi

didattici specializzati. Il Centro procederà scientificamente alla produzione diretta, o tramite terzi, di quei materiali e di quei sussidi che possano realmente mettere in condizione i ragazzi non vedenti e gli operatori scolastici e sociali di affrontare proficuamente i percorsi educativi.

I due Centri — che potranno articolarsi su base territoriale presso idonee strutture federate o convenzionate — costituiranno un servizio competente e specializzato per i ragazzi non vedenti, le loro famiglie e per i soggetti istituzionalmente preposti all'istruzione, all'educazione ed all'assistenza scolastica.

Ritenendo l'attività di tali Centri particolarmente importante e meritevole di sostegno finanziario, la presente proposta di legge si prefigge, peraltro, di realizzare una trasparente utilizzazione del contributo pubblico mediante relazioni previsionali e consuntive che concretizzino il vincolo di destinazione delle somme da erogare a carico del bilancio dello Stato. Il finanziamento previsto per attivare e fare funzionare detti centri, ancorché ampiamente insufficiente, tiene conto degli alti costi unitari di una ricerca e di una produzione scientifica destinate ad un numero relativamente esiguo di utilizzatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi realizza, promuove ed organizza:

a) il Centro di ricerca e documentazione tiflogica;

b) il Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico.

2. I Centri di cui al comma 1, costituiti su base nazionale, si articolano, ove possibile, in sedi regionali od interregionali da attivare presso le istituzioni federate.

ART. 2.

(Centro di ricerca e documentazione tiflogica).

1. Il Centro di ricerca e documentazione tiflogica:

a) raccoglie e vaglia, sotto il profilo scientifico, le proposte ed i progetti che, nell'ambito tiflopedagogico, sono formulati e sperimentati negli enti e nelle istituzioni che si occupano degli interessi dei ciechi;

b) cura l'attuazione di studi tiflopedagogici aventi carattere altamente scientifico e finalizzati al miglioramento educativo dei minorati della vista;

c) promuove e potenzia, nelle forme più consone alle condizioni soggettive, la scolarizzazione dei ciechi e dei minorati della vista;

d) elabora materiale informativo per orientare e favorire il reperimento dei sus-

sidi didattici e diffondere la conoscenza delle finalità e delle modalità d'uso degli stessi.

ART. 3.

(Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico).

1. Il Centro scientifico per la produzione e distribuzione del materiale didattico:

a) studia e produce direttamente, o a mezzo terzi, sussidi e materiali specifici destinati agli studenti minorati della vista;

b) distribuisce i sussidi ed i materiali di cui alla lettera a) alle istituzioni scolastiche, agli enti territoriali, alle famiglie ed agli studenti non vedenti interessati;

c) assicura ai singoli la necessaria disponibilità di sussidi e materiali didattici individualizzati.

ART. 4.

(Relazioni illustrative).

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi presenta al Ministero della pubblica istruzione una relazione a consuntivo, relativa all'anno solare precedente, ed una relazione programmatica e previsionale, relativa all'anno solare successivo, sull'attività e l'utilizzazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Finanziamento).

1. Per favorire la costituzione e l'attività dei Centri di cui agli articoli 2 e 3, nonché la loro diffusione decentrata, è concesso, a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, un contributo annuo nella misura di lire due miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte, per il triennio 1994-1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

